



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2015**

n. 523

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 12 MAG 2015 N. 878 e vi

rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al 22 MAG 2015

Li 12 MAG 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA I^A

DETERMINAZIONE

n. **79** del **16/04/2015**

OGGETTO: Ricorso avanti al T.A.R. Puglia - sezione di Lecce: Nardulli Rosanna c/Comune di Castellaneta. Liquidazione competenze al legale di fiducia

In data 16/04/2015, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2015 è stato ulteriormente differito al 31/05/2015, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 (G.U. Serie Generale n. 63 del 21/03/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Visto il decreto sindacale n. 102 del 12 novembre 2013 con cui è stato conferito all'avv. Antonio Pancallo l'incarico di difendere il Comune nel giudizio n. 1702/2013 instaurato innanzi al TAR di Lecce dalla sig.ra Rosanna Nardulli per l'annullamento «del provvedimento 5/09/2013 prot. n. 20787 con cui il Dirigente della IV Area del Comune di Castellaneta ha disposto l'annullamento in via di autotutela "del permesso di costruire n. 146/05 delle 15/11/2006 con cui la ditta Róchira Giuseppe è stata autorizzata a realizzare fabbricati rurali adibiti ad abitazione e a deposito agricolo in c.d. Santo Stefano su terreno registrato in catasto al fl. 54 p.lla 25 e del successivo permesso di costruire n. 101/07 delle 27/3/2008 rilasciato in variante».

Considerato che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2974 del 1° dicembre 2014 con cui la Terza Sezione del TAR ha accolto il ricorso.

Vista la nota in data 4 febbraio 2015 con cui l'avv. Antonio Pancallo ha chiesto la liquidazione delle seguenti competenze professionali:

fase di studio	€ 1.440,00
fase introduttiva	720,00
fase istruttoria	1.440,00
fase decisoria	1.800,00
totale	5.400,00
cap 4%	216,00
iva 22%	1.235,52
Totale	€ 6.851,52

Rilevato che con la stessa nota è stato precisato che nella liquidazione va tenuto conto dell'importo della ritenuta Irpef nella misura di **€ 1080,00**.

Vista la precedente determinazione dirigenziale n. 302 del 19 novembre 2013 con cui si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa della complessiva somma di **€ 6851,52** (oneri fiscali compresi) per la prestazione professionale, con imputazione della stessa al cap. 4 Intervento 1010208 del Bilancio 2013 (ora Int. 10670).

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze professionali del legale di fiducia di questo Ente nei limiti della somma impegnata.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 119 del 31/12/2014.

DETERMINA

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. disporre la liquidazione della complessiva somma di **€ 6851,52**, oneri fiscali compresi, in favore dell'avv. Antonio Pancallo, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10, quale compenso per la prestazione professionale svolta nel giudizio richiamato in premessa;
2. di precisare che la liquidazione del predetto importo dovrà essere effettuata previa trattenuta della somma di **€ 1080,00** che dovrà essere versata nei modi di legge quale ritenuta Irpef;
3. di imputare la somma predetta all'Intervento 1010208 del Bilancio 2015, RR.PP. 2007 Voce: "spese per liti e patrocinii legali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 6 MAG 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Francesca CAFRIULO)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 08/04/2015

Il Capo Area/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro